

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 436

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LUCA, GRAZIANO

Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di estensione degli incentivi erogati per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai consorzi di sviluppo industriale

Presentata il 24 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — I consorzi per l'area di sviluppo industriale (ASI) istituiti ai sensi dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono enti pubblici economici la cui attività è istituzionalmente finalizzata alla promozione delle «...condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale».

Ovviamente nessun dubbio può sussistere sul fatto che rispondono al perseguimento di dette finalità anche la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione e l'approvvigionamento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili da porre a servizio delle aree industriali e delle aziende nelle stesse insediate.

Ciò premesso, il legislatore nazionale ha introdotto importanti novità normative per favorire l'utilizzo di risorse energetiche derivate da fonti rinnovabili, ovvero che contribuiscano alla crescita energetica ed ecosostenibile del Paese, tra cui, di preminente rilievo, è l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la cui *ratio*, infatti, è appunto quella della decarbonizzazione del sistema ener-

getico e il perseguimento della resilienza energetica nazionale.

Tuttavia, nonostante un importante contributo al rilancio del sistema Paese e delle relative attività produttive provenga proprio dai citati consorzi ASI, e considerato che le zone economiche speciali (ZES), istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, risultino quasi completamente sovrapposte al perimetro degli agglomerati industriali governati dai medesimi consorzi ASI, la citata disposizione dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 ha limitato alle sole Autorità di sistema portuale la possibilità di istituire comunità energetiche.

A questo punto è importante precisare che il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, considera gli enti pubblici economici, quali sono i consorzi ASI, « amministrazioni pubbliche » al pari delle Autorità di sistema portuale.

Ciononostante, però, la formulazione del vigente articolo 9 del citato decreto-legge n. 50 del 2022 è tale da consentire alle sole Autorità di sistema portuale la possibilità di « rintracciare » i finanziamenti stanziati dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nel settore della produzione e dell'uso pulito ed efficiente delle risorse energetiche, ovvero ricavate da fonti rinnovabili ed ecosostenibili: il comma 2, infatti, espressamente prevede che « Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche

rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. ».

Orbene, per un corretto e sistematico inquadramento normativo della fattispecie oggetto della presente proposta di legge è importante evidenziare che l'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel tipizzare le « Comunità energetiche rinnovabili », al comma 1 lettera b), afferma che la stessa è « ...un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);... ».

Ne consegue pertanto che, considerata la missione istituzionale affidata ai consorzi ASI ed al fine di accelerare ulteriormente la realizzazione degli impianti produttivi è opportuno che, anche in considerazione dell'intervenuta operatività delle ZES, si attribuisca anche ai consorzi ASI la facoltà di costituire comunità energetiche rinnovabili.

Con l'intervento normativo previsto dalla presente proposta di legge verrebbe sanata un'ingiusta discriminazione in quanto, si ribadisce, la vigente disciplina definisce i consorzi ASI (quali enti pubblici economici) e le Autorità di sistema portuale « amministrazioni pubbliche », categoria che, *ex se*, l'articolo 31 già annovera tra i soggetti giuridici che possono esercitare i poteri di controllo sulle « Comunità energetiche rinnovabili » di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 22.

Dalle considerazioni innanzi espresse emerge la necessità della modifica alla normativa vigente prevista dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: « Autorità di sistema portuale » sono aggiunte le seguenti: « ed i consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ».



19PDL0009780